

REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI
BARBIERE, PARRUCCHIERE PER
UOMO E DONNA, ESTETISTA E
MESTIERI AFFINI.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina in tutto il territorio Comunale, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni dalla legge 14.2.1963 n. 161, modificata dalla legge 23.12.1970 n. 1142 e 29.10.1984 N.735, le seguenti attività di:
 - a) BARBIERE : trattasi di attività esclusivamente su persona maschile consistente nel taglio della barba e dei capelli, in prestazioni semplici di manicure e pedicure estetica e in servizi tradizionalmente complementari.
 - b) PARRUCCHIERE PER UOMO E/O DONNA : trattasi di attività esercitabile indifferentemente su uomo o donna, comprendente
 - taglio della barba;
 - taglio dei capelli;
 - esecuzione di acconciature.
 - colorazione e decolorazione dei capelli;
 - applicazione di parrucche;
 - prestazioni semplici di manicure e pedicure estetica;
 - ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico dei capelli
 - c) ESTETISTA : l'attività di estetista comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo e prevalente è quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificando, attraverso la eliminazione o l'attuazione gli inestetismi presenti.
Tale attività e l'uso dei prodotti definiti in base alle direttive CEE ed alla L.R. 713 dell'11.10.1976, delle apparecchiature in essa consentite, sono regolamentate dalla Legge Regione Lombardia 15.9.1989 n. 48 e dalla Legge 4.1.1990 n. 1.

Le predette attività possono essere esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitale, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, anche presso il domicilio, a norma della Legge 14.2.63 n. 161, modificata dalla Legge 23.12.70 n. 1142 ed integrata dalle leggi 29.10.84 n. 735, 15.9.89 n. 48 Regionale e 4.1.1990 N. 1.
 - d) MESTIERI AFFINI ALLA ATTIVITA' DI BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO DONNA.
Sono considerati mestieri affini a quello di barbiere o parrucchiere le attività inerenti all'adeguamento estetico dell'aspetto a determinati canoni di mode o di costume che non implicano prestazioni di carattere medico-curativo-sanitario.

Truccatore, depilatore, manicure, pedicure estetico.

- 2) Nel caso in cui tali attività vengano svolte presso palestre, clubs, circoli privati, case di cura, ospedali, ricoveri per anziani o presso il loro domicilio, istituti di estetica medica, profumerie e qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita o per promozione di qualche prodotto, devono sottostare alle disposizioni di cui al primo comma del presente regolamento.
- 3) Non sono soggette al presente regolamento:
 - a) Le attività della lavorazione del capello che non comportano prestazioni applicative sulle persona ma soltanto la produzione di un bene commerciabile.
 - b) Le attività proprie delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie previste del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27.7.34 n.1265 e successive modificazioni ed integrazioni ed inoltre le scuole private per l'insegnamento professionale. In nessun caso le scuole potranno operare come Imprese.

Art. 2 - AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA ALL'ESERCIZIO.

1. Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio Comunale l'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e/o donna, estetista, deve essere provvisto di apposita autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio o dell'Ufficio, previo parere delle competente Commissione Comunale.
2. Non è consentito lo svolgimento di dette attività in forma ambulante, salvo che le stesse siano esercitate a favore di persone impegnate in attività inerenti la moda e lo spettacolo.
E' consentito lo svolgimento dell'attività presso il domicilio del cliente solo quando sia richiesto da cause di infermità o da altre particolari circostanze che impediscano al cliente di spostarsi e comunque nell'osservanza dell'orario stabilito.
E' consentito lo svolgimento delle attività di cui trattasi presso Ospedali, Case di Cura, Caserme, ed altre convivenze da parte di operatori muniti di regolare Autorizzazione Comunale.

Art. 3 - CONTENUTI DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione è valida per l'intestatario e per i locali in essa indicati.
2. L'autorizzazione può essere concessa anche per l'esercizio congiunto delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e/o donna, estetista, nella stessa sede compatibilmente con la disponibilità prevista dal successivo art. 20 purché, per ogni specifica attività, il titolare sia in possesso delle rispettive qualificazioni professionali.
3. I locali adibiti all'attività di estetista devono essere separati da quelli destinati all'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e/o donna.

Art. 4 - REQUISITI

1. L'autorizzazione viene concessa previo accertamento del possesso, da parte dell'impresa richiedente, dei seguenti requisiti:
 - a) Certificato di qualificazione professionale rilasciato dalla competente Commissione Provinciale per l'Artigianato della Camera di Commercio del titolare se trattasi di ditta individuale, di un socio o più soci o del direttore dell'azienda, se trattasi di impresa societaria, conseguita ai sensi dell'art. 2 della Legge 23.12.70 n. 1142, dall'art. 4 della L.R. n. 48 del 15.9.89 e dell'art. 3 della legge 4.1.90 n. 1. Tale qualificazione professionale viene rilasciata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di cui alla legge quadro 8.8.85 n. 443.
 - b) Dichiarazione di disponibilità dei locali da parte del proprietario o contratto d'affitto registrato. (copia).
 - c) Parere sanitario favorevole dei locali rilasciato dal Responsabile locale di Igiene pubblica.
 - d) Idoneità sanitaria del personale addetto, ivi compreso il titolare, ai sensi delle disposizioni vigenti.
 - e) Certificazione antimafia.

Art. 5 - TIPOLOGIA DELLE AUTORIZZAZIONI

- 1) Le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività, sia asse svolta in forma individuale o societaria, possono essere rilasciate per una o più delle attività previste dall'art. 1 del presente regolamento, purché svolte nella medesima sede cui si riferiscono.
- 2) Nel caso di società non artigiane, sull'autorizzazione deve essere indicata la persona che assume la direzione dell'azienda, la quale deve essere in possesso di qualificazione professionale. I soci e i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere comunque in possesso della qualificazione professionale.

Art. 6 - ATTIVITA' SVOLTE PRESSO IL DOMICILIO

- 1) Le attività di cui all'art. 1 possono essere svolte anche presso il domicilio dell'esercente a condizione che esistano i requisiti igienico - sanitari, in base alle norme sanitarie vigenti.

Art. 7 - COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

- 1) La Commissione Consultiva Comunale, prevista dall'art. 3 della legge 23.12.70 n. 1142 e dalla legge 4.1.90 n. 1, è nominata dalla Giunta Comunale, resta in carica 5 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.
- 2) La Commissione, presieduta dal Sindaco o suo delegato, è composta da:
 - 3 rappresentanti appartenenti alle categorie artigiane in rappresentanza

- della rispettive attività di cui all'art. 1;
- 3 rappresentanti delle organizzazioni sindacali più rappresentative;
- da 1 rappresentante della Commissione Provinciale per l'artigianato o da un suo delegato artigiano della categoria, residente nel Comune;
- dal Comandante della Polizia Municipale, o suo delegato;
- dal responsabile locale di igiene pubblica;

Art. 8 - COMPITI DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

- 1) La Commissione Consultiva Comunale esprime pareri obbligatori, ma non vincolanti, nei seguenti casi:
 - a) domande per nuove autorizzazioni;
 - b) domande di trasferimento dei laboratori già in attività;
 - c) domanda di modifica o di aggiunta di una nuova tipologia in un laboratorio già in attività;
 - d) sospensione dell'attività per più di 6 mesi nell'arco dell'anno solare;
 - e) revoca dell'autorizzazione nei casi previsti dai successivi articoli;
 - f) modifica o revisione del presente Regolamento;
 - g) segnalazioni di esercizio abusivo delle attività di cui all'art. 1 del presente Regolamento.
- 2) Il Presidente potrà sottoporre all'esame della Commissione, quegli argomenti che l'Amministrazione Comunale ritenesse utili per una corretta gestione del settore.
- 3) Le domande devono essere esaminate in ordine cronologico di presentazione al Protocollo Generale del Comune.

Art. 9 FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA

- 1) Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti convocati per iscritto 8 giorni prima della riunione; I pareri sono adottati con la maggioranza dei voti espressi dai presenti e, in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.
- 2) Funge da Segretario della Commissione il dipendente comunale addetto al Commercio o il dipendente dell'Ufficio di Segreteria.
- 3) In caso di dimissioni o perdita dei requisiti, decesso o assenza ingiustificata per oltre tre sedute consecutive di uno o più rappresentanti di cui al precedente art. 7, il Comune provvede alla sostituzione. La designazione del nuovo membro spetta all'organizzazione che aveva provveduto alla prima designazione.

ART. 10 - RICORSI

- 1) Il provvedimento di diniego da parte del Responsabile del Servizio o dell'Ufficio, di rilascio di autorizzazione, deve essere motivato e notificato al richiedente entro 30 giorni dell'esame della domanda da parte della

Commissione Comunale.

- 2) Contro il provvedimento del Responsabile del Servizio o dell'Ufficio è ammesso ricorso secondo le disposizioni di legge vigenti.

CAPO II : NORME PER LA RICHIESTA DELL'AUTORIZZAZIONE E DI RILASCIO

Art. 11) DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

- 1) La domanda di autorizzazione all'esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e/o donna, estetista, deve essere presentata su carta legale diretta al Sindaco tramite l'ufficio di Protocollo Generale del Comune e deve contenere i seguenti requisiti essenziali:
 - a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;
 - b) denominazione della ditta che intende esercitare l'attività;
 - c) precisa ubicazione del locale dove s'intende esercitare l'attività;
 - d) dichiarazione di disponibilità dei locali o contratto d'affitto e certificato di destinazione d'uso dei locali, qualora fosse ritenuto necessario, rilasciato dall'Ufficio Tecnico Comunale.
- 2) Alla domanda dovranno essere allegati, al momento della presentazione, i seguenti documenti:
 - a) certificato di residenza e di stato di famiglia qualora il richiedente fosse residente fuori Comune;
 - b) certificazione della qualifica professionale del richiedente o di un socio o più soci o del Direttore, nel caso di società non artigiana, rilasciato dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato della C.C.I.A.A.
 - c) Planimetria dei locali redatta da un tecnico qualificato.
 - d) Copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto della società depositato alla Cancelleria del Tribunale.
- 3) Nel caso di impresa individuale, l'autorizzazione deve essere richiesta dal titolare medesimo in possesso della "qualificazione professionale", come previsto dall'art. 2 della legge 1142/70, e dall'art. 2 della legge 4/1/1990; qualora l'autorizzazione sia richiesta da impresa societaria, deve essere presentata dal legale rappresentante della Società, o da un socio amministratore, in possesso di qualifica.
- 4) Nel caso di società artigiana ai sensi della legge quadro 8.8.85 n. 443, deve essere indicato il socio o i soci in possesso della qualifica professionale relativa all'attività che si intende esercitare.

ART. 12 - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE.

- 1) L'autorizzazione di cui all'art. 5 è rilasciata con provvedimento del Responsabile del Servizio o Ufficio sentita la Commissione di cui al precedente art. 7 entro

30 giorni, a partire dalla data di acquisizione di tutti i documenti necessari al rilascio.

- 2) L'autorizzazione dovrà essere esposta, a cura del titolare, nell'esercizio adibito all'attività ed esibito su richiesta dei funzionari o di agenti della forza pubblica e di quelli preposti al controllo sanitario.
- 3) Coloro che esercitano l'attività presso Enti, Istituti, Associazioni, devono recare con sé l'autorizzazione o copie di essa autenticata ed esibirla alla richiesta degli organi di vigilanza.
- 4) Il provvedimento del Responsabile del Servizio o Ufficio su parere della Commissione Comunale, viene notificato all'interessato.
- 5) Non possono richiedere l'Autorizzazione i minori se non hanno ottenuto l'emancipazione per decreto del Tribunale.
- 6) Ogni modifica sostanziale dei locali rispetto a quanto autorizzato inizialmente dovrà essere preventivamente autorizzata dal Responsabile del Servizio o Ufficio sentito il parere del Responsabile locale di igiene pubblica.

ART. 13 - INIZIO DELL'ATTIVITA'

- 1) Chi ha ottenuto l'autorizzazione deve produrre, entro 60 giorni dall'inizio dell'attività, il certificato di iscrizione all'Albo Imprese Artigiane o Registro Ditte per le imprese.
- 2) La mancata presentazione del documento entro tale termine comporterà la diffida da parte del Responsabile del Servizio o dell'Ufficio ad ottemperarvi entro un termine stabilito di 60 gg. ed in caso di inottemperanza alla diffida, il Responsabile del Servizio o dell'Ufficio può disporre la revoca dell'autorizzazione.

ART. 14 - CESSAZIONE E SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'

- 1) La cessazione dell'attività, per qualsiasi motivo avvenuta, fatto salvo il caso di cessione dell'azienda per subingresso deve essere comunicata al Responsabile del Servizio o Ufficio entro quindici giorni e comporta la restituzione del documento di autorizzazione.
- 2) La sospensione dell'attività per un periodo superiore a trenta giorni consecutivi, deve essere comunicata al Responsabile del Servizio o Ufficio con avviso scritto e deve contenere il motivo della sospensione.
- 3) Se la sospensione supera i sei mesi, il richiedente dovrà inoltrare, su carta legale, domanda motivata di proroga al Responsabile del Servizio o Ufficio.
- 4) La richiesta di proroga dovrà essere sottoposta al parere dalla Commissione Comunale e non potrà essere concessa per più di sei mesi, oltre a quelli già effettuati in modo che la sospensione non debba protrarsi per oltre un anno fatto salvo i casi comprovati per gravi motivazioni.

Art. 15 - SUBINGRESSO

- 1) La cessione per atto tra vivi, a qualsiasi titolo, di un'azienda di barbiere, parrucchiere per uomo e/o donna, estetista, o l'affidamento a terzi della gestione, comportano il trasferimento dell'autorizzazione al cessionario, purchè sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio con atto registrato ed il cessionario possieda i requisiti previsti dal vigente regolamento. Il subentrante può continuare l'attività negli stessi locali del cedente, indipendentemente dalla distanza minima prescritta.
- 2) Nel caso di affitto d'azienda, l'autorizzazione, per la durata prevista dall'atto di affittanza, viene intestata al cessionario ed il cedente avrà diritto alla restituzione dell'autorizzazione da parte del Comune, alla risoluzione del contratto di affittanza.

Art. 16 - SUCCESSIONE

- 1) In caso di morte del titolare dell'Autorizzazione, il coniuge e i figli potranno trasferire l'autorizzazione in qualità di eredi con atto di successione.
- 2) A norma dell'art. 5 della legge 8/8/1985 n. 443, in caso di morte, di invalidità permanente o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, il coniuge, o i figli maggiorenni o minori emancipati o il tutore di figli minorenni che abbiano assunto l'esercizio dell'impresa ed abbiano chiesto di conservare l'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane, anche se non sono in possesso di qualifica professionale all'esercizio dell'attività, possono continuare tale attività avvalendosi della collaborazione di personale qualificato per un periodo di cinque anni.
- 3) Trascorso tale periodo, l'autorizzazione decade se gli aventi diritto non comprovino di essersi nel frattempo uniformati alle prescrizioni di cui all'art. 2 della legge 1142/70, della L.R. 48/89 e dell'art. 3 della legge 1/90 nonché del vigente regolamento Comunale.

Art. 17 - NORME IGIENICO - SANITARIE

- 1) I requisiti igienico - sanitari dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione, nonché dell'idoneità sanitaria delle persone addette, sono disciplinate dalle disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

Art. 18 - ORARI E TARIFFE

- 1) Gli orari giornalieri delle attività e le giornate di chiusura annuali vengono stabiliti con decreto del Sindaco, sentite le organizzazioni di categoria.
- 2) E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre l'orario in maniera ben visibile

- dall'esterno del negozio.
- 3) E' concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre il limite di orario.
 - 4) Le tariffe, sentite le associazioni di categoria, devono essere esposte in modo chiaro e visibile all'attenzione della clientela.

CAPO III - DISTANZE

Art. 19 - TRASFERIMENTO DELLA SEDE

- 1) Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività nell'ambito del territorio comunale, devono presentare domanda al Responsabile del Servizio o Ufficio osservando le norme del presente regolamento.
- 2) Il Responsabile del Servizio o Ufficio, sentita la competente Commissione Comunale, autorizza il trasferimento degli esercizi già attivati da almeno un anno, sulla base delle distanze previste per le nuove attività ma ridotta ad un terzo. Tale possibilità non si applica se l'attività, al momento del trasferimento, esiste da meno di un anno effettivo.
- 3) Se il trasferimento avviene nelle immediate vicinanze, l'autorizzazione sarà rilasciata indipendentemente dall'osservanza della predetta distanza dall'esercizio preesistente più vicino.
- 4) Per immediate vicinanze si intende una distanza compresa in un raggio d'area non superiore alla distanza di cui al 2° comma del presente articolo.
- 5) Le agevolazioni del presente articolo non si applicano qualora l'attività fosse esercitata effettivamente per meno di un anno.
- 6) Il trasferimento può essere autorizzato senza l'osservanza di alcuna distanza se il richiedente è in possesso di sfratto divenuto esecutivo e sia stato acquisito il parere dalla Commissione Comunale.

Art. 20 - DISTANZE PER IL RILASCIO DI NUOVE AUTORIZZAZIONI.

- 1) L'autorizzazione all'apertura di un esercizio viene rilasciata sulla base delle seguenti distanze minime, sentita la competente Commissione Comunale:
 - a) fra esercizi di barbiere e parrucchiere per uomo e/o donna e mestieri affini: mt. 450;
 - b) fra esercizi di estetista: mt. 450.

Per le autorizzazioni all'esercizio di attività miste, le distanze devono essere riferite ai parametri previsti per le singole attività oggetto di nuove autorizzazioni.

- 2) Le distanze minime previste dal presente articolo, fissate in base al rapporto della popolazione residente e fluttuante ed al numero degli addetti al lavoro, potranno essere riviste con apposita delibera del Consiglio Comunale.
- 3) La misurazione delle distanze fra gli esercizi dovrà effettuarsi dalle mezzerie degli ingressi più vicini, seguendo il percorso pedonale più breve;

l'attraversamento delle strade verrà effettuato ad angolo retto, non seguendo necessariamente l'attraversamento pedonale. In caso di contestazione e di dubbio tra i diversi sistemi di misurazione, verrà tenuta valida la distanza minore.

- 4) Per le attività esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento la richiesta allo svolgimento di attività mista (parrucchiere per uomo e/o donna) può derogare dall'osservanza delle distanze previste per le nuove autorizzazioni.

CAPO IV - CONTROLLI E SANZIONI

Art. 21 - CONTROLLI

- 1) Gli Agenti di Polizia Municipale, Sanitaria e della Forza Pubblica, incaricati alla vigilanza delle attività previste nel presente regolamento, possono accedere in tutti i locali per gli opportuni controlli, compresi i locali ubicati nel domicilio dell'operatore, se destinati all'attività di parrucchiere barbiere o di estetista.

Art. 22 - SANZIONI

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento, fatte salve le sanzioni penali ed amministrative accessorie previste dal successivo art. 24, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 150.000= (centocinquantamila) a L. 1.000.000= (unmilione).

Oblazione entro 60 giorni dalla data di contestazione o notifica del verbale di una cifra pari al doppio del minimo. In caso di mancato pagamento nei termini prescritti la somma da pagarsi sarà fissata discrezionalmente dal Sindaco e non sarà comunque inferiore al doppio della somma prevista per l'oblazione in via Ordinaria.

Per l'applicazione delle sanzioni si applicano le modalità previste della legge 24/11/1981 n. 689 e della legge 8/6/90 n. 142.

Art. 23 - ABUSIVISMO

- 1) Il Responsabile del Servizio o dell'Ufficio ordina la cessazione delle attività quando queste siano esercitate senza autorizzazione.
- 2) Qualora la stessa non venga eseguita, il Responsabile del Servizio o dell'Ufficio dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato e la trasmissione degli atti all'Autorità Giudiziaria.
- 3) Nel caso di esercizio abusivo delle attività previste dal presente regolamento, le sanzioni amministrative sono regolamentate dalla normativa vigente.

Art. 24

SOSPENSIONE, REVOCA, e DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1) L'autorizzazione comunale per l'esercizio di barbiere, parrucchiere per uomo e/o donna, estetista, può essere sospesa per violazione delle disposizioni vigenti in materia.
- 2) La revoca dell'autorizzazione è disposta qualora vengano meno i requisiti soggettivi ed oggettivi che ne hanno determinato il rilascio.
- 3) L'autorizzazione sarà dichiarata decaduta qualora il titolare non dia inizio all'attività entro 6 mesi dalla conseguita autorizzazione o abbia sospeso l'attività per uguale periodo senza comunicazione all'ufficio comunale competente o non abbia presentato la documentazione richiesta entro i termini di cui al precedente art. 13.
- 4) I relativi provvedimenti sono notificati al titolare entro 30 giorni.
- 5) La sospensione dell'attività per gravi motivi di salute, purchè sia documentata e per un massimo di un anno salvo proroga concessa dal Responsabile del Servizio o Ufficio, sentita la Commissione Comunale, non comporta la decadenza dell'autorizzazione.

Art. 25 - PROVVEDIMENTI D'URGENZA

- 1) Indipendentemente dall'applicazione delle penalità contemplate nel precedente art. 22, nei casi contingenti e d'urgenza, determinati da ragioni d'igiene anche se non previsti dal presente regolamento, potranno essere adottate dal Sindaco provvedimenti d'ufficio, a norma dell'art. 38 punto 2) della legge 8/6/90 n. 142, quali la chiusura dell'esercizio, la sospensione della autorizzazione o qualunque altra misura necessaria e idonea alla tutela della pubblica igiene e sanità.

CAPO V - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 26 - INTEGRAZIONI NELLE AUTORIZZAZIONI GIÀ IN ATTO

- 1) Entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento per l'esercizio delle attività previste dalla legge 14/02/63 n. 161 modificata dalla legge 23.12.70 n. 1142, dalla legge regionale n. 48/89 e dalla legge 1/90 e dal presente regolamento, dovranno presentare apposita istanza di integrazione della precedente autorizzazione in base alle figure previste dall'art. 1, purchè siano in possesso di relativa qualifica professionale e dei requisiti di cui all'art. 4. L'autorizzazione sarà rilasciata indipendentemente dall'osservanza del requisito della distanza.

Art. 27 - ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI.

- 1) Restano abrogate le precedenti disposizioni riguardanti la materia ed in modo particolare il regolamento adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 27/10/1988.

Art. 28 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

- 1) Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione consiliare.